



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

STATUTO

(Modificato dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'11 aprile 2010 con deliberazione n. 31)



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Capo I - Denominazione, sede, finalità, durata, stemma

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO", per brevità denominata "A.I.A.B."
2. L'Associazione è aconfessionale, apartitica e priva di scopi di lucro.
3. L'A.I.A.B. è composta da Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite ed affiliate ad un ente di promozione sportiva o federazione localizzate nel territorio nazionale e non, che condividono il presente Statuto.
4. Le Associazioni affiliate hanno autonomia tecnica, finanziaria e giuridica purché non contrastante con le finalità del presente Statuto.

Articolo 2 - Sede

1. Essa ha sede presso la residenza del Presidente pro-tempore.

Articolo 3 - Finalità

1. L'Associazione ha come obbiettivo:
 - 1) lo sviluppo psico-fisico-educativo della persona attraverso la pratica dell'Aikido e del Budo secondo lo spirito del suo fondatore in rapporto agli aspetti socio-culturali, ricreativi, turistici e di identità dei luoghi dove esso è praticato;
 - 2) la sua diffusione mediante le sue articolate manifestazioni, rapportandosi con le istituzioni, enti e organismi che sono a fondamento della realtà italiana.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Stemma

1. Lo stemma dell'Associazione è approvato dal Consiglio così pure le sue modifiche.

Capo II - Soci, quote di affiliazione e di tesseramento, budo-pass

Articolo 6 - Soci

1. Possono essere soci tutti coloro, associazioni, enti, persone fisiche o giuridiche, che concorrono sotto qualsiasi forma al raggiungimento delle finalità dell'Associazione o che a tal fine siano interessati.
2. E' demandata al Regolamento la definizione delle tipologie di Soci.
3. La qualifica di socio si perde per:
 - 1) dimissioni, che diventano efficacia dal momento del ricevimento della comunicazione scritta del socio;
 - 2) per mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal regolamento;
 - 3) per tutti i casi decisi dal Collegio dei probiviri.

Articolo 7 - Documenti per l'affiliazione e il tesseramento

1. L'Associazione ed i relativi soci che intendono rispettivamente affiliarsi e tesserarsi devono presentare domanda su apposito modulo al Presidente.
2. La domanda dei minorenni deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. Il tesseramento è valido un anno sportivo (1 settembre - 31 agosto dell'anno successivo).
4. Alla domanda deve essere allegata la documentazione specificata nel Regolamento.
5. La Presidenza delibera sulle domande presentate, restituendo quanto versato nel caso di mancata accettazione della domanda per mancanza dei requisiti elencati nel Regolamento.
6. Con la firma della domanda il richiedente s'impegna ad accettare il presente Statuto, il Regolamento, nonché tutti i provvedimenti assunti dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio, dalla Presidenza e dalla Direzione Tecnica.



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

Articolo 8 - Quote di affiliazione e tesseramento

1. Le quote di affiliazione e di tesseramento sono fissate annualmente dal Consiglio e sono valide per un anno sportivo che inizia l'1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
2. Il Consiglio ha la facoltà di esonerare o stabilire quote e/o condizioni di tesseramento diversificate per le fasce di età minori di 16 anni.

Articolo 9 –Budo-pass

1. Il bud-pass è il libretto personale del socio che viene rilasciato una sola volta in occasione del primo tesseramento ed è soggetto a validazione annuale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Le caratteristiche e i contenuti del budo-pass sono stabiliti dal Regolamento.

TITOLO II - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E FUNZIONAMENTO

Capo III - Organi dell'Associazione

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - 1) l'Assemblea dei Soci;
 - 2) il Consiglio;
 - 3) la Presidenza;
 - 4) il Presidente;
 - 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 6) il Collegio dei Proibiviri;
 - 7) la Direzione Tecnica ;
 - 8) la Commissione Tecnica;
 - 9) i Delegati Regionali.

Capo IV - Assemblea dei Soci

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è costituita da tutti i Soci di cui al precedente articolo 6 tesserati ad Associazioni affiliate all'Associazione Italiana Aikido e Budo. Le modalità di rappresentanza sono stabilite dal Regolamento.
2. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, possono accedere a tutte le cariche sociali.
3. Al Presidente, ai membri del Consiglio, della Presidenza, della Direzione Tecnica e al Presidente della Commissione Tecnica è fatto divieto di ricoprire incarichi in altre associazioni operanti nell'Aikido, fatta salva diversa decisione deliberata dal Consiglio.

Articolo 12 - Competenze

1. L'Assemblea dei Soci:
 - 1) elegge, con votazioni separate e a maggioranza semplice: il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Proibiviri;
 - 2) approva la relazione morale e finanziaria al bilancio consuntivo predisposta dal Consiglio;
 - 3) approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio;
 - 4) fissa annualmente l'importo massimo dei contributi da assegnare ad enti ed associazioni non a scopo di lucro la cui individuazione è demandata al Consiglio;
 - 5) modifica lo Statuto;
 - 6) scioglie l'Associazione.

Articolo 13 - Riunione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo; straordinaria ogni qualvolta il Presidente ed il Consiglio ne ravvisino l'opportunità.



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

2. Essa viene convocata mediante avviso esposto all'Albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata contenente, oltre all'ordine del giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare; l'avviso può essere inviato alle Associazioni affiliate anche a mezzo di posta elettronica.
3. Le riunioni, dell'Assemblea dei Soci, che possono tenersi anche mediante teleconferenza o con altri mezzi telematici sono valide solo se sono presenti in prima convocazione la maggioranza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci. In seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci presenti con i requisiti di cui al precedente capoverso, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 37 e 38.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei soci presenti, fatti salvi i casi previsti ai successivi articoli 37 e 38. La votazione può avvenire anche mediante teleconferenza o con altri mezzi telematici; in tal caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso.
5. Ogni socio può essere portatore di una delega.
6. Gli enti e le persone giuridiche esprimono il voto in base alle modalità di rappresentanza stabilite dal Regolamento.
7. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di questo dal membro più anziano di età del Consiglio.
8. L'Assemblea dei Soci all'inizio di ogni riunione nomina: tre scrutatori, che hanno il compito di verificare la regolarità delle deleghe, del diritto di voto e della regolarità della votazione; un segretario verbalizzante.
9. Della riunione dell'Assemblea dei Soci è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
10. Le deliberazioni sono depositate presso la sede legale dell'Associazione Italiana Aikido e Budo, copia delle medesime è inviata a cura del Segretario alle Associazioni affiliate anche a mezzo di posta elettronica.

Capo V - Il Consiglio

Articolo 14 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da un massimo di 8 membri eletti tra gli associati.
2. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. In caso di dimissioni dalla carica di consigliere subentra il primo dei non eletti.
4. I membri del Consiglio decadono oltre che per i casi di cui al precedente articolo 6, comma 3, anche nel caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

Articolo 15 - Competenze

1. Il Consiglio:
 - 1) nomina tra i suoi componenti il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
 - 2) nomina la Presidenza;
 - 3) nomina la Direzione Tecnica;
 - 4) nomina la Commissione Tecnica;
 - 5) nomina i Delegati regionali;
 - 6) stabilisce annualmente le quote di affiliazione e di tesseramento;
 - 7) predispose la bozza del bilancio preventivo e consuntivo;
 - 8) approva il Regolamento, predisposto dalla Direzione Tecnica;
 - 9) approva il programma annuale delle attività predisposto dalla Direzione Tecnica sentita la Commissione Tecnica;
 - 10) promuove e coordina mediante i propri rappresentanti le attività e i rapporti con gli Enti ed Associazioni;
 - 11) tiene aggiornato: il registro dei soci, il registro dello stato patrimoniale sia mobile e sia immobile, il registro dei verbali di riunione;



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

- 12) delibera sulla convocazione dell'Assemblea dei Soci anche su proposta del Presidente predisponendo l'ordine del giorno;
- 13) approva e modifica lo stemma associativo;
- 14) decide in merito all'assegnazione di contributi ad enti ed associazioni non a scopo di lucro per un importo massimo che viene fissato annualmente dall'Assemblea dei Soci.
- 14) ha la facoltà di esonerare o stabilire quote e condizioni di tesseramento diversificate per classi di età inferiori a 16 anni.

Articolo 16 - Validità delle riunioni

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio lo chieda.
2. E' convocato con lettera contenente l'ordine del giorno da trattare inviata, anche a mezzo di posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento dal Vice-Presidente.
4. Le riunioni sono valide qualora intervenga la maggioranza dei consiglieri eletti.
5. Alle riunioni può partecipare il Direttore Tecnico con voto consultivo.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri che compongono il Consiglio.
7. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. Le deliberazioni sono depositate presso la sede legale dell'Associazione, copia delle medesime è inviata a cura del Segretario alle Associazioni affiliate anche a mezzo di posta elettronica.

Capo VI - La Presidenza

Articolo 17 - La Presidenza

1. La Presidenza è composta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
2. Essa dura in carica quattro anni o fino a quando il Consiglio rimane in carica.
3. I membri sono rieleggibili.

Articolo 18 - Competenze

1. La Presidenza:
 - 1) è responsabile dell'organizzazione generale;
 - 2) delibera in merito alle richieste di affiliazione e tesseramento;
 - 3) svolge tutti compiti delegati dal Consiglio.

Capo VII - Il Presidente

Articolo 19 - Il Presidente

1. E' eletto dall'Assemblea dei Soci.
2. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 20 - Compiti

1. Il Presidente:
 - 1) ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione;
 - 2) convoca l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio;
 - 3) presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio;
firma i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio, gli atti finanziari e legali.

Capo VIII - Il Vice Presidente

Articolo 21 - Il Vice Presidente

1. E' nominato dal Consiglio.
2. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua impedimento.



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

Capo IX - Il Segretario

Articolo 22 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Segretario provvede:
 - 1) alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio e della Presidenza;
 - 2) alla stesura deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio e della Presidenza;
 - 3) alla stesura ed all'aggiornamento dei registri di cui al precedente art. 15, punto 10, unitamente al Presidente.

Capo X - Il Tesoriere

Articolo 23 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Esso:
 - 1) provvede all'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Presidenza per quanto concerne la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - 2) esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dal Presidente.

Titolo III - ORGANI DI CONTROLLO

Capo XI - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci, scelto anche tra persone estranee all'Associazione Italiana Aikido e Budo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 25 - Compiti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare, esaminare ed approvare l'operato del Consiglio.
2. Esso:
 - 1) redige la relazione annuale al bilancio consuntivo;
 - 2) accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà dell'Associazione;
 - 3) procede autonomamente ad atti di ispezione e di controllo.

Capo XII - Il Collegio dei Proviviri.

Articolo 26 - Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri, composto di tre membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci, scelto tra i soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 27 - Compiti

1. Il Collegio dei Proviviri decide su tutti i ricorsi relativi a violazioni dello Statuto operati dagli Organi e soci dell'Associazione.

Titolo IV - ORGANI TECNICI

Capo XIII - La Direzione Tecnica

Articolo 28 - La Direzione Tecnica

1. La Direzione Tecnica e il Direttore Tecnico sono nominati e/o revocati dal Consiglio con voto unanime e durano in carica a tempo indeterminato.
2. La Direzione Tecnica ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri compreso il Direttore Tecnico.
3. Le funzioni del Direttore Tecnico sono stabilite dal Regolamento, così pure le modalità di convocazione della Direzione Tecnica.



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

Articolo 29 - Compiti

1. La Direzione Tecnica ha il compito di:
 - 1) predisporre la bozza di Regolamento sentita la Commissione Tecnica qualora nominata;
 - 2) nominare le Commissioni d'esame per i gradi dan;
 - 3) vigilare sull'attività svolta dalle singole associazioni affiliate e dalle Commissioni d'esame;
 - 4) espletare ogni altra attività di controllo e di vigilanza non compresa al precedente punto 3) ai fini del rispetto del Regolamento.

Capo XIV - La Commissione Tecnica

Articolo 30 - La Commissione Tecnica

1. La Commissione Tecnica è costituita dal Responsabile tecnico delle Associazioni affiliate all'Associazione Italiana Aikido e Budo.
2. Dura in carica quattro anni.
3. E' presieduta dal Presidente eletto nel suo seno.
4. I compiti e le modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Titolo V - Rapporti con le Associazioni affiliate

Capo XV - Delegati regionali

Articolo 31 - Delegati Regionali

1. Il Consiglio può nominare un delegato regionale scelto tra i nominativi proposti dalle Associazioni affiliate.
2. I Delegati regionali possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
3. Essi costituiscono il collegamento tra le associazioni affiliate e l'Associazione Italiana Aikido e Budo relativamente a specifici problemi inerenti allo svolgimento dell'attività.

Titolo VI - ASPETTI PATRIMONIALI

Capo XVI - Il patrimonio dell'Associazione

Articolo 32 - Definizione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - 1) dai beni immobili e mobili;
 - 2) da eventuale fondo di riserva;
 - 3) da eventuali lasciti e/donazioni;
 - 4) da riconoscimenti assegnati nel corso di manifestazioni e/o ricorrenze;
 - 5) da eventuali somme accantonate fino a quando non siano erogate.

Articolo 33 - Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - 1) dalle quote sociali;
 - 2) dall'utile derivante da manifestazioni e/o partecipazioni ad esse;
 - 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;
 - 4) da contributi pubblici e privati o da eventuali lasciti.

Articolo 34 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad Enti individuati dal Consiglio che operano nel campo educativo, sociale, culturale e/o a scopo di beneficenza.

Capo XVII - Esercizio finanziario

Articolo 35 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno corrente.



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

Titolo V - Aspetti finali

Capo XVIII - Aspetti finali

Articolo 36 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e gratuite per la funzione svolta ad esclusione delle spese sostenute e documentate.

Articolo 37 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci, qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci regolarmente iscritti da almeno sei mesi prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci.

2. La convocazione della riunione è effettuata mediante invito da inviare ai soci per il tramite delle Associazioni affiliate almeno trenta giorni prima della riunione, le quali devono dare riscontro del ricevimento a mezzo e-mail.

Articolo 38 – Cambio di denominazione e scioglimento dell'Associazione

1. Il cambio di denominazione e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea dei Soci qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci regolarmente iscritti da almeno sei mesi prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci.

2. La convocazione della riunione è effettuata mediante invito da inviare ai soci per il tramite delle Associazioni affiliate almeno trenta giorni prima della riunione, le quali devono dare riscontro del ricevimento a mezzo e-mail.

Articolo 39 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione sono demandate al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

Articolo 40 - Riferimento a norme

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia associativa e del Regolamento.



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

INDICE

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Capo I - Denominazione, sede, finalità, durata, distintivo

Articolo 1 - Costituzione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Finalità

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Stemma

Capo II - Soci, quote di affiliazione e di tesseramento, budo-pass

Articolo 6 - Soci

Articolo 7 - Documenti per l'affiliazione e il tesseramento

Articolo 8 - Quota di affiliazione e tesseramento

Articolo 9 - Budo-pass

TITOLO II - DEGLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE E FUNZIONAMENTO

Capo III - Organi dell' Associazione

Articolo 10 - Organi dell' Associazione

Capo IV - Assemblea dei Soci

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

Articolo 13 - Riunione dell' Assemblea dei Soci

Capo V - Il Consiglio

Articolo 14 - Il Consiglio

Articolo 15 - Competenze

Articolo 16 - Validità delle riunioni

Capo VI - La Presidenza

Articolo 17 - La Presidenza

Articolo 18 - Competenze

Capo VII - Il Presidente

Articolo 19 - Il Presidente

Articolo 20 - Compiti

Capo VIII - Il Vice Presidente

Articolo 21 - Il Vice Presidente

Capo IX - Il Segretario

Articolo 22 - Il Segretario

Capo X - Il Tesoriere

Articolo 23 - Il Tesoriere

Titolo III - ORGANI DI CONTROLLO

Capo XI - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 25 - Compiti

Capo XII - Il Collegio dei Proviviri.

Articolo 26 - Il Collegio dei Proviviri

Articolo 27 - Compiti

Titolo IV - ORGANI TECNICI

Capo XIII - La Direzione Tecnica

Articolo 28 - La Direzione Tecnica



ASSOCIAZIONE ITALIANA AIKIDO E BUDO

Articolo 29 - Compiti
Capo XIV - La Commissione Tecnica
Articolo 30 - La Commissione Tecnica
Titolo V - Rapporti con le Associazioni affiliate
Capo XV - Delegati regionali
Articolo 31 - Delegati Regionali
Titolo VI - ASPETTI PATRIMONIALI
Capo XVI - Il patrimonio dell'Associazione
Articolo 32 - Definizione
Articolo 33 - Entrate
Articolo 34 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Capo XVII - Esercizio finanziario
Articolo 35 - Esercizio finanziario
Aspetti finali - Capo XVIII
Articolo 36 - Gratuità delle cariche
Articolo 37 - Modifiche allo Statuto
Articolo 38 - Cambio di denominazione e scioglimento dell'Associazione
Articolo 39 - Controversie
Articolo 40 - Riferimento a norme